REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 18

Disposizioni in materia di personale del Servizio consultivo ed ispettivo tributario

Gli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario possono essere assegnati, oltre che ai singoli dipartimenti del Ministero ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alle agenzie fiscali ed alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Al servizio possono essere assegnati non piu' di cento dipendenti dell'Amministrazione economica e finanziaria. L'assegnazione al servizio e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha durata non superiore ad un anno ed e' rinnovabile. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza del periodo di assegnazione il personale e' automaticamente restituito all'amministrazione di provenienza. Per il personale assegnato alla data di entrata in vigore del presente regolamento il termine di un anno decorre dalla predetta data.

Versione in vigore dal 2 aprile 2008, non più in vigore dal 22 agosto 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43
Capo	III — Organi di consulenza, collegiali altri organismi ed istituzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-43-2008/art-18-disposizioni-in-materia-di-personale-del-servizio-consultivo-ed/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it